



COMUNE DI CASTEL BARONIA

(Provincia di Avellino)

(C.A.P. 83040 Tel. (0827) 92008-FAX 92601 C.F. 81000850644 P.IVA 00281000644)

ORDINANZA N. 1 /2014

OGGETTO: Interdizione della circolazione veicolare - divieto di sosta e divieto di posteggio per venditori ambulanti in Piazza Mancini in occasione delle manifestazioni in onore di SS Maria delle Fratte e San Rocco dal 01 al 03 febbraio 2014

IL SINDACO

- Considerato che il Parroco della Parrocchia Santuario Santa Maria delle Fratte del Comune di Castel Baronia, organizza alcune manifestazioni religiose in occasione dei festeggiamenti in onore di SS. Maria delle Fratte e San Rocco dal 01 al 03 Febbraio 2014 in località P.zza Mancini, come comunicato con nota n. 274 del 27 gennaio 2014, nella quale si fa richiesta della chiusura della Piazza Mancini al transito veicolare ed agli ambulanti eventualmente richiedenti posteggio per la manifestazione;
- Viste le Autorizzazioni Sindacali del 30.01.2014 con le quali si autorizza lo svolgimento di una manifestazione pubblica denominata "La Candelora e Palazzo Mancini", che si terrà nei locali del Palazzo Mancini e della Scuola dell'Osso in località Piazza Mancini;
- Visto il Decreto Legislativo del 30/04/1992 n.285 e il Regolamento di esecuzione approvato in data 16/12/1992 DPR n. 495, e ss.mm. ed ii;
- Visto il Decreto Legislativo del 18/05/2000 n. 267, ed in particolare l'art. 107;
- Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 12 del 30/01/2014;
- Ritenuto, nelle giornate dal 01 al 03 febbraio 2014, in località Piazza Mancini dalle ore 14.00 del giorno 01 febbraio 2014 alle ore 22 del giorno 03 febbraio 2014 in località P.zza Mancini, per la sicurezza e l'ordine pubblico, dover porre in essere gli atti necessari ad interdire la circolazione veicolare quindi istituire il divieto di sosta ed il divieto di posteggio per eventuali ambulanti itineranti, ad esclusione dei cittadini residenti della Piazza per il solo accesso alle relative abitazioni ed autorimesse, durante lo svolgimento delle manifestazioni in programma;
- Avute presenti le caratteristiche tecniche della P.zza e strade interessate;
- Sentiti gli Uffici Comunali Competenti;

ORDINA

Per le motivazioni in premessa:

di istituire il Divieto di Transito veicolare, il Divieto di Sosta ed il Divieto di Posteggio per eventuali ambulanti itineranti, ad esclusione dei cittadini residenti per il solo accesso alle abitazioni o autorimesse;

INFORMA

1)La Polizia Municipale di questo Comune, limitatamente all'orario di copertura del servizio e compatibilmente con le altre esigenze operative di competenza, ed ogni altro Agente della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione del provvedimento che precede e, qualora le circostanze lo richiedessero, avranno cura di procedere ad ulteriori ed opportune temporanee deviazioni e sospensioni della circolazione dei veicoli sui tratti interessati ai sensi dell'art. 43 del C.d.S. Gli agenti sono autorizzati a concedere deroghe temporanee agli obblighi e ai divieti di cui sopra relativamente ed esclusivamente ai veicoli per i quali sussistono condizioni di assoluta necessità, di volta in volta valutate dallo stesso personale preposto alla vigilanza (veicoli per carico e scarico merci, persone invalide ecc..). Possono, inoltre, consentire l'accesso alle aree interdette dei veicoli degli abitanti locali per il solo raggiungimento delle proprie abitazioni ed a condizione che i mezzi non vengano lasciati in sosta sulle aree vietate ai sensi delle adottate disposizioni e non costituiscano intralcio per la manifestazione.

Sono, infine, esclusi dall'osservanza delle adottate disposizioni i veicoli destinati ai servizi di polizia, antincendio e di soccorso sanitario.

2)Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comm. 4 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e succ. modd. e intl. che avverso la presente ordinanza può essere presentato:

- Ricorso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo regionale, ai sensi dell'art. 2 della Legge 6 Dicembre 1971 n. 1034 e succ. modd. ed intl.
Oppure in alternativa:
- Ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 Novembre 1971, n. 1199 e succ. modd. ed intl.


DISPONE

CHE la presente ordinanza venga:

- Resa nota alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Castel Baronia, e pubblici avvisi;
- Trasmessa in copia, per quanto di competenza e per dovuta conoscenza:
 - a) al settore UTC per l'apposizione di idonea segnaletica;
 - b) al Messo Comunale per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line;
 - c) alla locale Stazione CC con sede in P.zza Dante;

La Polizia Municipale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.
La presente ordinanza si intende revocata in caso di imprevise ed avverse condizioni meteorologiche.

Dalla Residenza Municipale, li 30 Gennaio 2014


Il SINDACO
(Ing. Carmine Fasiglietti)